



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESIDIO DI QUALITÀ

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214

presidio.qualita@uniupo.it

LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

PREMESSA

La definizione, la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze possedute dallo studente all'inizio del percorso degli studi costituiscono elementi fondamentali per il rispetto del contratto che lega lo studente all'istituzione che eroga il titolo di studio al quale egli aspira: è pertanto importante che

- a. lo studente sappia quali conoscenze debba possedere all'atto dell'iscrizione ad un Corso di Studi (CdS) e a quale livello di approfondimento;
- b. il CdS verifichi il possesso e il livello delle conoscenze di cui al punto precedente;
- c. allo studente vengano forniti gli strumenti per colmare eventuali lacune che siano emerse nella verifica di cui al punto precedente;
- d. lo studente conosca con chiarezza le conseguenze del mancato superamento della verifica o del mancato recupero delle lacune di cui ai punti precedenti.

Lo scopo di queste linee guida è di indirizzare i CdS nel processo descritto dai punti a-d, tenendo debitamente in conto le differenze tra il caso delle lauree triennali ovvero magistrali a ciclo unico e quello delle lauree magistrali, differenza legata sostanzialmente alle peculiarità di queste ultime che, essendo rivolte ad una popolazione studentesca più ristretta e caratterizzate da ordinamenti maggiormente flessibili, possono permettere la definizione dei requisiti per l'accesso in modo preciso e restrittivo. Per i predetti motivi, la presentazione sarà distinta in due parti, la prima relativa alle lauree triennali ovvero magistrali a ciclo unico e la seconda relativa alle lauree magistrali.

Segue l'elenco dei paragrafi di cui si compongono queste linee guida.

PARTE I: IL CASO DELLE LAUREE TRIENNALI O DELLE LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. LE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO ALLE LAUREE O ALLE LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
3. LA TEORIA E LA PRATICA

PARTE II: IL CASO DELLE LAUREE MAGISTRALI

4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5. LE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI
6. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE

PARTE I: IL CASO DELLE LAUREE TRIENNALI O DELLE LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il riferimento normativo principale è costituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 6, comma 1, che riportiamo di seguito per completezza.

Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Recependo la suddetta normativa, l'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce le seguenti norme per l'ammissione ai Corsi di Laurea.

Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di Laurea indicano le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, se questa non è positiva vengono indicati, obblighi specifici aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Le modalità per l'organizzazione, lo svolgimento e la verifica delle prove sono disciplinate dal Regolamento Didattico di corso e dal Manifesto degli studi delle Strutture.

Nel caso di limitazioni all'accesso, le prove per l'ammissione comprendono anche la fase dell'accertamento della preparazione iniziale.

Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico di corso di Laurea. Il Regolamento Didattico di corso definisce in dettaglio le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale da effettuarsi attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

Le strutture didattiche competenti possono organizzare attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di una adeguata preparazione iniziale.

Se la verifica, ove prevista, non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di Istruzione secondaria o con altri Enti Pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

<OMISSIS>

Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

<OMISSIS>

A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione delle studentesse e degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi

Ricordiamo infine le seguenti indicazioni contenute nella Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 2023-2024).

Conoscenze richieste per l'accesso

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. L'adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Indicazioni: *Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo." Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell'ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.*

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento, e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli atenei.

Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

2. LE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO ALLE LAUREE O ALLE LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO

Possiamo distinguere quattro livelli di rappresentazione delle conoscenze richieste per l'accesso e delle attività corrispondenti:

- 1) ordinamento didattico del CdS;

- 2) regolamento didattico del CdS;
- 3) Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS), quadri A3.a e A3.b;
- 4) comunicazione sulle pagine web dei CdS o dei Dipartimenti.

Considerato che il contenuto dell'ordinamento didattico relativo alle condizioni per l'accesso transita automaticamente nel quadro A3.a della SUA-CdS e che l'articolo del regolamento didattico del CdS riguardante le condizioni per l'accesso viene pressoché integralmente inserito nel quadro A3.b della SUA-CdS, noi ci limiteremo a trattare i casi 1), 2) e 4).

Livello 1): ordinamento didattico.

Occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso e in quali ambiti disciplinari/culturali.

Occorre indicare che il possesso delle conoscenze iniziali sarà oggetto di verifica da parte del CdS e che in caso di mancato superamento della verifica saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

L'indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato.

Se fra le conoscenze richieste per l'accesso sono previste delle adeguate competenze linguistiche (obbligatorie per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano), allora questo deve essere indicato nell'ordinamento.

Livello 2): regolamento didattico.

L'articolo riguardante le condizioni per l'accesso deve contenere le indicazioni dettagliate sulle conoscenze richieste per l'accesso, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi, che devono poi essere inserite nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS.

In detto articolo:

- deve essere definito il livello di conoscenza richiesto allo studente all'inizio del percorso universitario e in quali ambiti disciplinari o culturali ed eventualmente linguistici;
- deve essere indicato l'obbligo di verifica da parte del CdS (non sono ammesse le prove di autovalutazione da parte dello studente che non siano gestite dal CdS,) del livello di conoscenza di cui al punto precedente: possono essere previste deroghe solo nel caso di studenti che abbiano sostenuto una verifica analoga presso altra sede o altro CdS;
- deve essere precisato se l'esito negativo della verifica precluda o meno la possibilità di immatricolarsi;
- deve essere precisato che l'esito positivo della verifica non dà diritto all'acquisizione di CFU;
- deve essere indicato il livello di sufficienza per il superamento della verifica;
- deve essere dichiarato che in caso di mancato superamento della verifica allo studente saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso: questo si applica anche agli studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima;
- deve essere dichiarato che il soddisfacimento degli OFA è sottoposto a specifica verifica;

- devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti conseguenti al mancato superamento della verifica delle conoscenze iniziali e al mancato soddisfacimento degli OFA (si veda il paragrafo successivo);
- devono essere indicate le modalità di soddisfacimento degli OFA, in particolare quali siano le opportunità (corso di recupero, tutorato, ...) offerte allo studente per raggiungere lo scopo;
- deve essere dichiarata la corrispondenza tra le materie oggetto della verifica del soddisfacimento degli OFA e gli insegnamenti che possono prevedere un momento, preliminare alla presentazione all'esame, in cui effettuare la verifica suddetta, se il CdS intende procedere in questo modo (si veda il paragrafo successivo).

Livello 3): non viene trattato autonomamente per i motivi detti in precedenza.

Livello 4): comunicazione sulle pagine web dei CdS o dei Dipartimenti.

Come è ovvio, le informazioni veicolate attraverso i siti web a proposito dei requisiti di ammissione ai corsi di studio e in particolare delle conoscenze richieste per l'accesso devono essere complete, facilmente reperibili e devono raggiungere in modo diretto e non ambiguo le persone interessate. Per questo motivo, le pagine web dedicate ai requisiti di ammissione devono contenere non solo le indicazioni elencate nel Livello 2) ma anche i dettagli relativi allo svolgimento della verifica, a cominciare dalle materie oggetto della stessa, dalla presenza o meno di un corso propedeutico, dalla pubblicazione di esempi di prove, fino agli aspetti logistici (date, luoghi, modalità di effettuazione, eventuali nominativi di riferimento) e agli aspetti che riguardano casi particolari, quali gli impedimenti per malattia o altra causa, le iscrizioni tardive, i trasferimenti in corso d'anno e simili.

3. LA TEORIA E LA PRATICA

In questo paragrafo trattiamo i seguenti temi relativi alla verifica delle conoscenze iniziali descritta nel paragrafo precedente.

- A. *In quale periodo deve essere effettuata la verifica delle conoscenze iniziali?*
- B. *Quante sessioni devono essere previste per la verifica delle conoscenze iniziali?*
- C. *In quale periodo devono essere effettuati gli interventi per il recupero degli OFA?*
- D. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non supera la verifica delle conoscenze iniziali e che non soddisfa gli OFA?*
- E. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non soddisfa gli OFA entro il primo anno di corso?*

Come spesso avviene, occorre distinguere due piani: quello teorico, improntato alla logica che ha condotto a formulare le indicazioni di Legge, e quello pratico, in cui si scontano le difficoltà di applicazione rigorosa del piano teorico alla realtà dei fatti. Nel caso in esame si ha quanto segue.

Piano teorico. Come già osservato, la norma riguardante la verifica delle conoscenze iniziali regola uno degli elementi fondamentali per il rispetto del contratto che lega lo studente all'istituzione che eroga il titolo di studio al quale egli aspira. Per definizione, le "conoscenze iniziali" devono essere possedute dallo studente (o aspirante tale) prima dell'inizio del percorso degli studi e solo in questo caso il percorso può essere iniziato. Se il primo tassello nel percorso degli studi non è ben fissato, tutto il percorso sarà compromesso: ne consegue che in questo ambito teorico le risposte alle cinque domande A-E sono

- A. *In quale periodo deve essere effettuata la verifica delle conoscenze iniziali?* Prima dell'inizio delle attività didattiche del primo anno di corso;

- B. *Quante sessioni devono essere previste per la verifica delle conoscenze iniziali?* Quante si vogliono, purché tutte precedano l'inizio delle attività didattiche del primo anno di corso;
- C. *In quale periodo devono essere effettuati gli interventi per il recupero degli OFA?* In un periodo che permetta di effettuare la verifica del soddisfacimento degli OFA prima dell'inizio delle attività didattiche del primo anno di corso;
- D. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non supera la verifica delle conoscenze iniziali e che non soddisfa gli OFA?* Divieto di sostenere qualunque esame previsto dal percorso degli studi (la frequenza alle lezioni, pur non essendo efficace per lo studente in questione, non può essere impedita in quanto diritto di tutti);
- E. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non soddisfa gli OFA entro il primo anno di corso?* Stessa risposta che in D.

Piano pratico. Le risposte teoriche presentano indubbe difficoltà nella fase di realizzazione, peraltro le stesse indicazioni di Legge, che prevedono (cf. paragrafo 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO) "il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale" e, in caso di verifica non positiva, l'indicazione di "specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso", lasciano un margine all'interpretazione. Infatti, se lo studente ha a disposizione il primo anno di corso per soddisfare gli OFA, allora all'aggettivo "iniziale" (riferito alla preparazione) può essere attribuita un'accezione più estesa che non quella riferita all'inizio del complesso delle attività didattiche, accettando come fase iniziale quella che coinvolge tutto il primo anno. Con questa estensione interpretativa, il quadro delle risposte alle cinque domande A-E si presenta molto meno vincolante che non nel piano teorico, permettendo l'effettuazione della verifica delle conoscenze iniziali, dell'eventuale percorso di recupero e della conseguente verifica del soddisfacimento degli OFA nel corso del primo anno e impedendo allo studente che alla fine di tutto il percorso non abbia superato la verifica iniziale né soddisfatto gli OFA di sostenere gli esami degli anni successivi al primo. Un ragionevole compromesso sembra il seguente:

- A. *In quale periodo deve essere effettuata la verifica delle conoscenze iniziali?* Nel corso del primo semestre del primo anno di corso;
- B. *Quante sessioni devono essere previste per la verifica delle conoscenze iniziali?* Almeno una in prossimità dell'inizio delle attività didattiche e una successiva come recupero e per le immatricolazioni tardive;
- C. *In quale periodo devono essere effettuati gli interventi per il recupero degli OFA?* In un periodo che permetta di effettuare la verifica del soddisfacimento degli OFA entro il primo semestre del primo anno di corso;
- D. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non supera la verifica delle conoscenze iniziali e che non soddisfa gli OFA?* Nessun impedimento, durante il primo anno di corso;
- E. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non soddisfa gli OFA entro il primo anno di corso?* Divieto di sostenere qualunque esame previsto dal percorso degli studi per il secondo anno o successivi.

Naturalmente, tra le due risposte (quella teorica e quella pratica) alla domanda D vi è una gamma di possibilità intermedie, a scelta del CdS. Un esempio è il seguente:

- D'. *A quali inconvenienti va incontro lo studente che non supera la verifica delle conoscenze iniziali e che non soddisfa gli OFA?* Al divieto di sostenere gli esami previsti dal percorso degli studi per il primo anno, fintantoché non abbia superato la verifica delle conoscenze iniziali o non abbia soddisfatto gli OFA, limitatamente alle materie in cui questi sono stati assegnati.

A questo proposito si ricorda che la Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) che ha visitato il nostro Ateneo a cavallo tra novembre e dicembre 2016 nell'ambito del percorso di accreditamento periodico ha sostenuto, in più incontri con i corsi di studio, che il divieto previsto in D' sia non solo possibile ma da estendere rigorosamente a TUTTI gli esami del primo anno. Si ritiene tuttavia che questa indicazione possa riguardare quei CdS per i quali le tematiche oggetto di verifica delle conoscenze iniziali sono alla base di TUTTI gli insegnamenti del primo anno. Nello stesso tempo, la CEV ha rilevato che il superamento di un esame di profitto in una certa materia non può fungere da verifica dell'assolvimento dell'OFA in quella materia. Ciò tuttavia non impedisce che la verifica dell'assolvimento dell'OFA in una materia possa costituire un momento preliminare alla presentazione ad un esame di profitto in quella materia, badando però a mantenere le due azioni ben distinte ancorché temporalmente vicine. Come detto nel paragrafo precedente, se il CdS intende avvalersi di questa possibilità, la corrispondenza tra le materie oggetto della verifica del soddisfacimento degli OFA e gli insegnamenti che possono prestarsi allo scopo deve essere evidenziata nel regolamento didattico.

Si ricorda inoltre che il “primo anno di corso” a cui fa riferimento la normativa riguardante il soddisfacimento degli OFA si conclude a fine ottobre (e, per quanto riguarda la possibilità di sostenere i corrispondenti esami, si protrae almeno fino alla sessione straordinaria successiva), lasciando di fatto un’ampia finestra nella quale gli OFA possono essere soddisfatti. Tuttavia, si consiglia ai CdS di prestare particolare assistenza a quegli studenti che, nonostante l’impegno profuso, a fine estate del primo anno non abbiano assolto gli OFA.

PARTE II: IL CASO DELLE LAUREE MAGISTRALI

4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il riferimento normativo principale è costituito ancora dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 6, comma 2, che riportiamo di seguito per completezza.

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

Recependo la suddetta normativa, l'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce le seguenti norme per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale.

Per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

<OMISSIS>

Per i corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre il possesso di requisiti

curricolari definiti dai Regolamenti Didattici di corso di Laurea Magistrale e l'adeguatezza della personale preparazione.

Lo studente deve possedere o dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione personale, riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico di corso.

Il Regolamento Didattico di corso definisce le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale da effettuarsi attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

Costituiscono requisiti curricolari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curricolari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale n. 386/2007.

<OMISSIS>

Per completezza, riportiamo per esteso il riferimento al DM 26 luglio 2007 n. 386, allegato 1, paragrafo 3, comma e), presente nell'articolo citato del Regolamento Didattico di Ateneo.

Va tenuto presente che ai sensi della nuova normativa l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso. Se vi sono carenze, di norma esse dovrebbero essere colmate in precedenza: è possibile che questo avvenga durante lo stesso percorso di primo livello, o anche – se è possibile – nei mesi intercorrenti tra la laurea di primo livello e la chiusura definitiva delle iscrizioni al corso di laurea di secondo livello, che non dovrebbe essere troppo procrastinata dalle Università, garantendo comunque il regolare svolgimento della attività didattica di entrambi i semestri di ciascun anno accademico. Ne consegue l'esigenza di esplicitare con chiarezza e in dettaglio (e senza eccessi indebiti) i requisiti curricolari richiesti per l'ammissione al secondo livello in modo che, per quanto possibile, essi vengano ottenuti entro il percorso di laurea. Per quel che riguarda l'ammissione e il relativo numero di CFU, sembrerebbe congruo indicare competenze ritenute indispensabili relativamente all'accesso a una laurea magistrale appartenente a una data classe in modo largamente condiviso da parte delle sedi universitarie; un siffatto criterio presenterebbe vari vantaggi anche ai fini degli eventuali trasferimenti e dei conseguenti riconoscimenti delle attività svolte. Inoltre, al fine di consentire l'accesso al secondo livello anche a laureati con elevata preparazione provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere per tali laureati un diverso iniziale percorso di ingresso nella laurea di secondo livello, e/o specifiche prove di ammissione. Resta ferma comunque l'opportunità dell'esame del curriculum individuale del singolo candidato che richiede l'ammissione al secondo livello, in termini di conoscenze e competenze.

Ricordiamo infine le seguenti indicazioni contenute nella Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 2023-2024).

Conoscenze richieste per l'accesso

Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un'adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studio e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici.

Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in

possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

È consentita l'individuazione di percorsi all'interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

Indicazioni: *I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.*

L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l'accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati anche annualmente dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali.

5. LE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI

Possiamo distinguere gli stessi quattro livelli di rappresentazione delle conoscenze richieste per l'accesso e delle attività corrispondenti così come nel caso delle lauree triennali o magistrali a ciclo unico. Per gli stessi motivi indicati nel precedente paragrafo 3, ci limiteremo a trattare i casi 1), 2) e 4). Tuttavia, a differenza del caso precedente, tenuto conto della peculiarità delle lauree magistrali, ci occuperemo anche dei requisiti curriculari, di fatto dedicando questo paragrafo alle condizioni per l'accesso alle lauree magistrali.

Livello 1): ordinamento didattico.

Occorre indicare almeno una tipologia di requisiti curriculari per l'accesso alla verifica della personale preparazione (possesso di una laurea in determinate classi o possesso di CFU in determinati settori scientifico-disciplinari, o una combinazione di entrambe le condizioni).

Occorre indicare che gli studenti in possesso dei requisiti curriculari saranno sottoposti obbligatoriamente alla verifica della personale preparazione.

Occorre fornire indicazioni sommarie sulle modalità di verifica della personale preparazione.

Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, questo deve essere indicato nell'ordinamento.

Livello 2): regolamento didattico.

L'articolo riguardante le condizioni per l'accesso deve contenere le indicazioni dettagliate e complete sui requisiti curriculari previsti, sulle conoscenze richieste per l'accesso e sulle modalità di verifica, che devono poi essere inserite nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS.

In detto articolo:

- devono essere elencati in modo completo i requisiti curriculari in possesso del laureato perché questi possa accedere alla verifica della personale preparazione;
- deve essere definito il livello di personale preparazione richiesto allo studente all'inizio del corso di laurea magistrale e in quali ambiti disciplinari o culturali ed eventualmente linguistici;
- deve essere indicato l'obbligo di verifica da parte del CdS del livello di personale preparazione di cui al punto precedente;
- devono essere indicati i dettagli sulle modalità di verifica della personale preparazione di cui sopra (è accettabile anche una modalità che contempli il conseguimento della laurea in una determinata classe, con votazione finale superiore a una certa soglia);
- deve essere indicata la possibilità di individuare percorsi all'interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, comunque senza assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi.

Livello 3): non viene trattato autonomamente per i motivi detti in precedenza.

Livello 4): comunicazione sulle pagine web dei CdS o dei Dipartimenti.

Come è ovvio, le informazioni veicolate attraverso i siti web a proposito dei requisiti di ammissione ai corsi di studio e in particolare delle conoscenze richieste per l'accesso devono essere complete, facilmente reperibili e devono raggiungere in modo diretto e non ambiguo le persone interessate. Per questo motivo, le pagine web dedicate ai requisiti di ammissione devono contenere non solo le indicazioni elencate nel Livello 2) ma anche i dettagli relativi agli aspetti logistici (modalità di effettuazione della verifica della personale preparazione, eventuali nominativi di riferimento).

6. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE

Per quanto riguarda le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, occorre tenere presente quanto segue.

- a) Per limitare gli interventi di modifica dell'ordinamento, è opportuno indicare in quest'ultimo un pacchetto di requisiti curriculari eventualmente passibile di ampliamento (ma non di riduzione) in sede di definizione del regolamento didattico;
- b) nel regolamento didattico è opportuno esplicitare con chiarezza e in dettaglio (ma senza eccessi indebiti) i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione in modo che, per quanto possibile, essi vengano ottenuti entro il percorso di laurea;
- c) tra i requisiti curriculari, le lauree ammesse devono essere identificate attraverso la classe e non il singolo corso di laurea, e non devono restringersi a quelle erogate presso questo o quell'Ateneo;
- d) se un laureato intende iscriversi ad una laurea magistrale ma non soddisfa i requisiti curriculari, allora non può essere ammesso;
- e) di norma, le carenze (rispetto alle conoscenze previste per l'accesso) dovrebbero essere colmate prima dell'inizio del percorso nella laurea magistrale o prima della chiusura definitiva delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale e comunque nel più breve tempo possibile, in modo da consentire allo studente di fruire al meglio dell'attività formativa offerta;
- f) nel caso di laureati con elevata preparazione, provenienti anche da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, è ammissibile un percorso iniziale di ingresso alla laurea magistrale, eventualmente seguito da una prova di ammissione;
- g) nel caso di lauree magistrali aventi tra gli obiettivi una conoscenza approfondita (equiparabile al livello B2) di una lingua straniera, è possibile richiedere tale competenza (direttamente di livello B2) tra i requisiti d'accesso; è anche possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto;
- h) qualora il corso di laurea magistrale sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.

7. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento.

- a. Decreto di modifica del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei: D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/004G0303/sg>
- b. Regolamento Didattico di Ateneo: https://www.uniupo.it/sites/default/files/2023-02/DR_Modifica_ParteGenerale_Doppia_IscrP.pdf
- c. Decreto di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio: D.M. 26 luglio 2007 n. 386, allegato 1 <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/2599.pdf>
- d. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx>

- e. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 08 febbraio 2017 n. 60 <http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx>
- f. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio>
- g. Modello AVA3: linee guida ANVUR <https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/modello-ava3/strumenti-di-supporto/>
- h. Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici, documento CUN relativo all'a.a. 2023-2024 (novembre 2022) <https://www.cun.it/uploads/7621/Guida%202023-2024.pdf?v=>
- i. Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di studio e per la modifica dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati <https://qualita.uniupo.it/linee-guida>
- j. Linee guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale dei corsi di studio: <https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-iniziale/linee-guida-per-laccREDITamento-iniziale/>
- k. Linee guida ANVUR per l'accREDITamento periodico dei corsi di studio: <https://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITamento-periodico/>

Testo approvato nella seduta del Presidio di Qualità del 17 maggio 2023.